



COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

SERVIZIO TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7-bis E SEGUENTI DI CUI AL D.LGS.
163/2006 E SS.MM.II.**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO	2
ART. 3 - RILEVANZA TECNICA DEI LAVORI E DELLE OPERE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO	3
ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL FONDO	3
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.	4
ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80% DEL FONDO	4
ART. 7 - LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	5
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	5
ART. 9 - ASSICURAZIONE	6
ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 11 - NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si applica al personale comunale con rapporto di lavoro dipendente.
2. Nel quadro economico dell'opera pubblica, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

ART. 2 - DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7-bis del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli imprevisti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Alla costituzione del fondo concorrono altresì le varianti ai progetti limitatamente al loro importo. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione della somma incentivante, debbono essere considerate anche le prestazioni parziali o totali dei progetti di lavori pubblici e redatti dal personale dipendente dell'Ente, che non abbiano successiva attuazione, purché la rinuncia alla loro prosecuzione o attuazione non sia derivato da errori ed omissioni da parte del medesimo personale dipendente.
3. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 in fase di progettazione, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il collaudatore, nonché tra i collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo conto in ogni caso delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica relativa ai ribassi percentuali di offerta in occasione dell'appalto;
5. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a 6 mesi ed un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, collaudo.
6. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

7. Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne che partecipano alla realizzazione dell'intervento hanno comunque diritto alla corresponsione dell'incentivo per la loro quota.
8. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione al personale dipendente deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

ART. 3 - RILEVANZA TECNICA DEI LAVORI E DELLE OPERE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO.

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi secondo lo schema seguente:

IMPORTO A BASE DI GARA	ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA'	
	ELEVATA	ORDINARIA
DA € 0 AD € 300,000	2,00%	1,85%
DA € 300.000 AD € 500.000	1,90%	1,75%
DA € 500.000 AD € 1.000.000	1,80%	1,65%
OLTRE € 1.000.000	1,70%	1,55%

2. La complessità dell'opera, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - complessità elevata: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche o anche interventi in ambienti ove sussistano vincoli di qualsiasi genere (es. paesaggistico, monumentale, PAI, idrogeologico, forestale, etc);
 - complessità ordinaria: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a medio o basso impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche e comunque prive di vincoli di qualsivoglia natura;
3. I progetti di opere o lavori pubblici da ammettere all'incentivazione, con esclusione in ogni caso delle attività manutentive, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.
4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva

ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 4.1) il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.
2. Il Responsabile del servizio, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento. Qualora non diversamente nominato, la responsabilità del procedimento, resta in capo al medesimo Responsabile.
3. Il Responsabile unico del Procedimento, costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/Regolare Esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto. Nel predetto prospetto sono indicate le attività da svolgere, i tempi, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare.
4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
5. Per esigenze specifiche o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro particolarmente gravosi, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici, nonché tecnici esterni.
6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80% DEL FONDO

1. La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 3.1, è ripartita come segue:

ATTIVITA'	PERCENTUALE	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	37,00%	80,00%
SUPPORTI AL RUP	15,00%	
PROGETTAZIONE (SE DOTATI DI SUPPORTI IL 20% E' DESTINATO AI SUPPORTI)	11,00%	
COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE	3,00%	
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	11,00%	
COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE (SE DOTATI DI SUPPORTI IL 20% E' DESTINATO AI SUPPORTI)	3,00%	

2. I compensi di cui al precedente comma 1 relativi ad attività di progettazione, in caso di prestazioni interne parziali, saranno liquidati secondo le seguenti percentuali:

INCIDENZA PRESTAZIONE SULLE FASI DI PROGETTAZIONE		%
1	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	15%
2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	55%
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30%

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
4. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia. In ogni modo, la quota corrispondente dell'incentivo per l'attività di supporto al R.U.P. è da riconoscersi e liquidarsi ai dipendenti interni, qualora individuati, anche in caso di incarico a professionista esterno per supporti al R.U.P. relativo a specifiche attività.

ART. 7 – LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
2. Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni professionali, sono applicate le penalità previste dal presente comma e da applicarsi al soggetto o ai soggetti incaricati della singola prestazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.):
 - a) per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
 - c) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
3. Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro.
4. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico è tenuto ad accertare ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati ed il riparto degli incentivi. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio tecnico del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio Personale che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.
3. Per le attività di progettazione la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di ciascuna opera e/o lavoro.
4. Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.
5. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

1. Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
4. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali e dalle altre attività previste dal presente regolamento.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114).
2. I compensi da erogare per attività svolte fino al 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, effettuata ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia